

LA SENTENZA. I giudici amministrativi: «Materia da tribunale civile». Strada spianata all'assemblea di domani

Tar «incompetente» su A2A Via libera alle nuove nomine

Strada spianata per la revoca dei consiglieri di sorveglianza di A2A nell'assemblea di domani. Il Tar di Brescia si è dichiarato incompetente verso il ricorso presentato dal consigliere comunale del Pd, Claudio Bragaglio, contro la decisione

dei sindaci di Brescia e Milano di sfiduciare sei componenti dell'organo, tra cui Capra.

Il Tar di Brescia non è entrato nel merito della questione ma ha rilevato un «difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria»:

secondo il giudice amministrativo competente è quindi il giudice civile. Il ricorso, se fosse stato accolto, avrebbe impedito di votare sulla revoca prevista per l'assemblea di domani. Bragaglio annuncia ricorso al Consiglio di Stato. **► PAG 7**

LA BATTAGLIA LEGALE. Il Tribunale amministrativo regionale s'è pronunciato sul ricorso di Claudio Bragaglio dichiarando il proprio «difetto di giurisdizione»

Ricorso A2A, il Tar «salva» l'assemblea

La revoca di Capra e i nuovi Patti? «Materia da Tribunale»
Spianata la strada all'appuntamento societario di domani

Massimo Tedeschi

«Difetto di giurisdizione». Con questa formula il Tar di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso presentato da Claudio Bragaglio sul caso-A2A e ha attribuito la competenza all'«autorità giudiziaria ordinaria», cioè al Tribunale civile.

Cala così il sipario (almeno per ora) sul ricorso che il consigliere comunale del Pd aveva presentato alla giustizia amministrativa contro la revoca del Consiglio di sorveglianza presieduto da Renzo Capra. In questo modo il Tar «salva» l'assemblea societaria convocata per domani alle 11 a Brescia: all'ordine del giorno la decisione sulla destinazione dei dividendi del bilancio del 2008 ma - soprattutto - la revoca del

Consiglio di sorveglianza a presidenza Capra e la nomina di quello nuovo, a guida Tarantini. L'ultimo ostacolo giuridico «preventivo» su questo atto societario è stato tolto di mezzo ieri intorno alle 16.30 quando è diventata di pubblico dominio la sentenza stesa a tempo record dalla seconda sezione del Tar di Brescia (presidente il neo-insediato Giorgio Calderoni, primo referendario Stefano Tenca, estensore Francesco Gambato Spisani).

Claudio Bragaglio, incontrando prima la contrarietà del gruppo consiliare del Pd (tenuto all'oscuro dell'iniziativa) e poi una benevola attesa da parte del suo partito, aveva sollevato davanti alla giustizia amministrativa il problema della revoca dei vertici di A2A da parte di Adriano Paroli e Letizia Moratti. In particolare ave-

va impugnato il Patto parasociale modificato da Paroli e dalla Moratti il 9 aprile scorso e la convocazione dell'assemblea di domani. Poiché il nuovo patto modifica quello votato dal consiglio comunale il 27 giugno del 2007, Bragaglio aveva visto nell'iniziativa dei due sindaci una lesione dei diritti del Consiglio comunale.

IL COLLEGIO non ha però condiviso questa impostazione: «L'accordo fra i due sindaci, la conseguente richiesta di convocare l'assemblea e la convocazione che ne è seguita - recita la sentenza - non costituiscono momenti di una sequenza procedimentale pubblicistica, finalizzata ad esercitare un potere amministrativo, così come avviene, ad esempio, per il caso in cui un ente pubblico scelga propri rappresentanti

entro una società perchè una previsione specifica di legge glieli assegna. Si tratta invece - prosegue il Tar - di un esercizio di una facoltà identica a quella spettante ad un socio privato di società per azioni, rispetto alla quale non sussiste giurisdizione amministrativa, nè come giurisdizione generale di legittimità nè a maggior ragione come giurisdizione esclusiva, sulla scorta dei principi individuati dalla Corte costituzionale 204/2004».

Per questo il Tar, dopo aver compensato le spese fra le parti (Bragaglio da una parte, Comune di Brescia e Comune di Milano dall'altra), ha dichiarato il proprio «difetto di giurisdizione» in favore «dell'Autorità giudiziaria ordinaria» e ha assegnato alle parti «il termine di sei mesi per la riassun-

zione della causa» davanti al Tribunale civile.

«Si tratta di una sentenza inedita - dice il professore di diritto costituzione Vittorio Angiolini, avvocato di Bragaglio - . Comunque non c'è nulla di pregiudicato. Se i Comuni procederanno alle nomine si assumeranno la responsabilità di farlo con una causa pendente». E dunque «con il rischio che cada tutto». Bragaglio a sua volta dichiara: «Prendo atto con rispetto della sentenza, ma l'evocazione del "difetto di giurisdizione" non mi sembra convincente. Anche se accompagnata in modo significativo dalla possibilità indicata di ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria. Ritengo infatti sia basata su una interpretazione che meriti un ulteriore ap-

profondimento e sia anche esposta a molte obiezioni».

BRAGAGLIO ricorda le «numerosissime sentenze del Consiglio di Stato» «che non considerano il sindaco alla stregua di un socio privato in quanto nelle Società di capitale egli rappresenta il Comune e non sé stesso. Non a caso i provvedimenti fondamentali, compresi i patti parasociali, sono stati approvati dal Consiglio comunale, mentre le modifiche introdotte, viceversa non hanno avuto il voto di Consiglio».

Da qui l'annuncio del ricorso al Consiglio di Stato, senza dimenticare che la sentenza del Tar «apre una nuova prospettiva di iniziativa, entro sei mesi, presso l'Autorità giudiziaria ordinaria». La battaglia legale, insomma, continua. ♦

